



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO PUBBLICO **COVID -19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2021-**

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di utilizzo per il Fondo Straordinario di Solidarietà per il sostegno al reddito delle famiglie in difficoltà economiche;
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL 18/08/2000, n. 267;
Vista la determinazione n. 607 del 29/12/2021;

AVVISA

che entro **venerdì 14 gennaio 2022 ore 12:00, pena esclusione**, è possibile presentare le domande per l'ammissione al contributo di cui all'oggetto, secondo i seguenti requisiti e condizioni:

ART. 1-DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Le risorse sono assegnate ai seguenti beneficiari:

- Famiglie, anche con un solo componente, in gravissima difficoltà economica;
- Famiglie, anche con un solo componente, in difficoltà a causa di improvvisa malattia e/o altra situazione familiare multiproblematica straordinaria, comprese le difficoltà economiche derivanti dall'attuazione delle misure per il contenimento della pandemia da Covid -19;

ART. 2- REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

- essere residenti nel comune di Sant'Angelo in Vado da almeno tre anni;
- per la lettera a) del precedente articolo: valore ISEE non superiore a € 6.702,54;
- per la lettera b) del precedente articolo: documentazione delle spese sostenute, per grave malattia o altro evento straordinario, anche relativa all'emergenza Covid-19;
- nel caso in cui il richiedente sia cittadino straniero, deve essere titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo;

ART. 3- NON CUMULABILITA'

I benefici del fondo straordinario di solidarietà, **non sono cumulabili** con altre provvidenze analoghe percepite, quali: assegno di cura ad anziani non autosufficienti D.G.R. 6/2012, contributi a tutela della maternità e dell'infanzia di cui agli articoli 65-66 della legge 448/1998 (assegno ai nuclei con tre figli minori), progetto *Home Care Premium* DM 463/98, Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza (art. 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e art. 14 del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020).
Il contributo è **cumulabile** con i Buoni spesa alimentari in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario da Covid-19, erogati nel mese di novembre 2021.

ART. 4 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

I sostegni economici vengono erogati a seguito della valutazione della domanda da parte dell'Ufficio servizi sociali, a conclusione dell'istruttoria.

Verranno costituite due graduatorie, una per ogni voce d'intervento riportate nel precedente articolo 1):

- per la lettera a) sulla base del valore ISEE presentato, in ordine crescente, sino alla somma massima di euro 6.050,00;
- per la lettera b) sulla base della documentazione presentata rispetto alle spese sostenute e documentate, sino alla somma massima di euro 3.500,00;

Le somme non spese, sino alla concomitanza dell'importo massimo, per ciascuna categoria d'intervento, possono essere utilizzate per la restante categoria di beneficiari.

Il contributo spettante agli aventi diritto sarà il seguente:

- € 300,00 per gli interventi di cui alla lettera a) per un solo componente; per ogni componente aggiuntivo, facente parte del nucleo familiare, il contributo viene aumentato di € 100,00 euro, fino ad un massimo di euro 500,00;
- Per la lettera b), verrà erogato un contributo pari al 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di euro 500,00.

A parità di condizioni, si terrà conto delle seguenti precedenze:

- numero di minori presenti nel nucleo del richiedente e a parità di numero età in ordine crescente del minore;
- numero componenti il nucleo familiare;
- ordine progressivo di presentazione della domanda.

Per ottenere la liquidazione del contributo per l'intervento lettera a) l'interessato dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento delle tasse, imposte e tariffe comunali. In caso di morosità, il contributo verrà defalcato della somma dovuta al comune, comprensiva di eventuali sanzioni e interessi.

ART. 5- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al presente bando andrà presentata su apposito modulo, scaricabile dal sito: www.comunesantangeloinvado.it oppure disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del comune di Sant'Angelo in Vado.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del modello ISEE 2021;
- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- Fotocopia del permesso e/o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, ovvero fotocopia della documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia per i cittadini comunitari.
- Documentazione attestante la condizione di cui al precedente articolo 1, lettera b).

Le domande per l'ammissione al contributo devono prevenire, **pena esclusione**, al comune di Sant'Angelo in Vado, entro il giorno: **venerdì 14 gennaio 2022, ore 12.00**.

Le domande possono essere consegnate, entro il suindicato termine,

- direttamente all'ufficio Servizi sociali;
- inviare via posta con Raccomandata A/R;
- trasmesse via PEC all'indirizzo: comune.santangeloinvado@emarche.it.

Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine o presentate con modalità e modulistica diverse da quelle sopra descritte o incomplete.

L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del DPR n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, al fine di accedere la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il sostegno economico.

Si ricorda che ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.

Il comune di Sant'Angelo in Vado, non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali a tatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 6- TUTELA DEI DATI PERSONALI E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AI FINI DELLA TRASPARENZA

In materia di tutela dei dati personali si applica la disciplina prevista dal Regolamento Europeo n. 2016/679.

Per la pubblicazione degli atti relativi alla concessione dei contributi, si applica l'articolo 26, comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, prevedendo l'esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi delle persone destinatarie di provvedimenti di cui sopra, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale. La medesima esclusione vale per la pubblicazione dell'elenco annuale dei soggetti beneficiari dei contributi.

Per informazioni:

Responsabile Ufficio Servizi sociali: dott.ssa Sonia Olivieri, tel. 0722.819947;

email: anagrafe@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

d.ssa *Martina Battazzi*

